

COMUNE DI CORNAREDO

TESTO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI

T U E C

Approvato con deliberazione C.C.n. 80 dell'01.12.2003

Modificato con deliberazioni:

C.C. n.36 del 27.06.2005

C.C. n.12 del 30.03.2006

C.C.n. 11 del 16.04.2008

C.C. n.22 del 24.03.2009

C.C. n.24 del 24.03.2009

C.C. n.17 del 15.03.2010

TITOLO I

DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del Testo Unico

1. Il presente Testo Unico ha per oggetto la disciplina generale delle entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal D. Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs 15.12.1997 n.446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare i principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione di trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la

fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3

Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può disporre all'interno del presente Testo Unico una regolamentazione specifica o modificarne la disciplina, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, in maniera conforme ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamentazione avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.
2. Le norme adottate all'interno del presente Testo Unico per la disciplina delle entrate tributarie devono essere trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze, unitamente alle relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenute esecutive ed entro lo stesso termine è inoltrata richiesta perché siano rese pubbliche mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Ove non vengano adottate nei termini le regolamentazioni di cui al comma 1, e per quanto non disciplinato dal presente Testo Unico, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4

Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico del bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi del Servizio cui si riferiscono.

Art. 5

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.

3. Le valutazioni per la scelta di forma di gestione indicate nel precedente comma 2 debbono risultare da apposita documentata Relazione del Responsabile della relativa entrata, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì, essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 6

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.

2. Il funzionario responsabile cura tutte le acquisizioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto per l'esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi, laddove previsto e delle altre entrate laddove previsto, anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.

3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15.12.97 n. 446 anche disgiuntamente l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 7

Oggetto

1 I rapporti tra i contribuenti e l'amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2 Le presenti disposizioni hanno lo scopo di individuare ed attuare gli strumenti di comunicazione ed il miglioramento dei procedimenti per ottimizzare il rapporto tra i contribuenti e

la pubblica amministrazione e, con la loro partecipazione diretta, di elevare la qualità dei servizi attinenti alla fiscalità locale per renderli rispondenti alle loro aspettative.

3 Il presente testo unico recepisce i principi di cui alla legge 27 luglio 2000, n.212, dirette alla razionalizzazione ed alla applicazione delle procedure per la maggiore efficacia ed efficienza della unità organizzativa tributi, avendo riguardo particolare ai diritti del contribuente.

4 Tutti gli uffici interessati sono vincolati all'osservanza delle presenti disposizioni e sono tenuti ad organizzarsi, al proprio interno, in modo da adeguarsi a quanto previsto.

Art. 8

Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie.

1. Gli atti normativi comunali che contengono disposizioni tributarie devono menzionare l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.

2. Gli atti normativi comunali e le altre disposizioni aventi efficacia esterna, che non hanno un oggetto tributario, non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto degli atti medesimi.

3. I richiami a disposizioni contenute in provvedimenti in materia tributaria devono recare il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende dare rinvio.

4. Le disposizioni modificative delle norme tributarie comunali debbono essere introdotte riportando integralmente il testo modificato.

Art. 9

Diritti e doveri dei contribuenti

1. I pubblici dipendenti ed i soggetti terzi a cui sia affidata l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi sono obbligati ad un comportamento corretto e cortese con i contribuenti fornendo, nei limiti del possibile, le informazioni e gli aiuti richiesti.

2. L'accesso allo Sportello al Cittadino è organizzato in modo da evitare attese prolungate e la tutela della riservatezza.

3. I Contribuenti debbono rispettare gli orari stabiliti, accedendo agli uffici comunali secondo le regole del buon comportamento.

Art. 10

Efficacia temporale delle norme regolamentari.

1. Salvo casi eccezionali, motivando come tali le disposizioni di interpretazione autentica, le prescrizioni regolamentari non hanno effetto retroattivo.

2. In ogni caso, le disposizioni regolamentari non possono prevedere adempimenti a carico dei Contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. Le disposizioni regolamentari non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile o la leggi speciali.

Art. 11

Rimessa in termini.

1. Il Sindaco, rimette in termini i contribuenti, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari, compreso il versamento di tributi, sia impedito da cause di forza maggiore di carattere collettivo.
2. I regolamenti in materia di imposte, tasse o tariffe possono prevedere cause di forza maggiore particolari.
3. L'Ordinanza sindacale non può prevedere un periodo superiore a sei mesi ed è rinnovabile.

Art. 12

Informazione del contribuente.

1. L'amministrazione comunale assume idonee iniziative volte a consentire la completa, costante ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione gratuita dei contribuenti presso gli uffici comunali.
2. L'amministrazione comunale porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei le aliquote e le tariffe adottate, nonché ogni altro atto amministrativo modificativo delle funzioni e dei procedimenti.
3. La Giunta Comunale stabilisce, periodicamente, la pubblicazione dei risultati delle attività dell'Unità Organizzativa Tributi.
4. Il responsabile del servizio provvede a rendere pubbliche le informazioni relative all'orario di apertura dello sportello al cittadino ed ai numeri telefonici a cui rivolgersi per ottenere appuntamenti e informazioni, i nominativi dei dipendenti che hanno rapporto con il pubblico ed il nome del funzionario responsabile di ogni singola entrata.
5. Al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni sulle modalità di applicazione delle imposte, la utilizzazione di moduli semplificati nonché agevolazioni relativamente alle modalità di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte.

Art. 13

Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'amministrazione comunale assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine provvede a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove lo stesso ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti medesimi.
2. Gli atti sono comunicati, in ogni caso, con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario, ferme restando le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
3. Il servizio tributi informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
4. L'amministrazione comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti che non possiedono conoscenze in materia tributaria, così che possano ottemperare alle obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
5. Fermo restando gli obblighi previsti dalle normative relative ai singoli tributi, al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente medesimo. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e delle leggi regolanti le specifiche norme tributarie.
6. Prima di notificare gli atti derivanti dall'accertamento di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e/o dei versamenti, l'unità organizzativa tributi invita il contribuente, per il tramite del servizio postale o di altro idoneo mezzo, a fornire chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non superiore a sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.
La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto.
Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Art. 14

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti di pretesa tributaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente le motivazioni dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere richiamato in sintesi nell'avviso di pretesa tributaria.

2. Gli atti devono tassativamente indicare:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b) l'ufficio presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c) le modalità, il termine, l'organismo cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Art. 15

Errori del contribuente.

1. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato alle indicazioni contenute in atti dell'amministrazione locale o fornite in forma scritta dagli uffici comunali, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni dell'amministrazione stessa.

2. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, anche per il disposto dell'art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

3. Qualora la violazione si traduca in una mera formalità senza alcun debito di imposta e non causi danno all'amministrazione comunale non sono irrogate sanzioni.

Art. 16

Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione comunale, che risponde entro 120 giorni dalla data di presentazione, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni regolamentari e casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta dell'amministrazione, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e, limitatamente al richiedente.

Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine di cui al punto uno del presente articolo, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine previsto dal punto uno del presente articolo.

4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti riguardi la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione comunale può rispondere collettivamente attraverso idonei mezzi di comunicazione.

Art. 17

Accessi, ispezioni e verifiche

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuate sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali ed urgenti, adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente e nel più breve tempo possibile.

2. Qualora le attività di controllo riguardino un considerevole numero di contribuenti le comunicazioni sono attuate collettivamente a mezzo di idonei mezzi di informazione.

3. Il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che giustificano la verifica e l'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

4. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o lo rappresenta.

5. Qualora il contribuente opponga osservazioni o rilievi ai risultati della verifica, questi devono essere riportati nell'atto di pretesa tributaria conseguente ai risultati di tale verifica.

Art. 18

Tutela e garanzia

1. Il responsabile dell'unità organizzativa tributi predispone le modalità per consentire al contribuente di esprimere in forma scritta critiche e consigli sulla funzionalità e sull'efficienza degli uffici e ne dispone risposta scritta entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione se necessario.

2. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione, previa richiesta scritta all'unità organizzativa tributi.

3. L'accollo del debito d'imposta può avvenire su specifica richiesta del soggetto passivo confermata da chi esegue il versamento.

4. Il soggetto terzo versante non risponde, in ogni caso, di errori ed omissioni, restando responsabile del debito tributario il soggetto passivo individuato dalla legge.

Art. 19

Pubblicità

1 Il presente Testo Unico deve essere esposto negli uffici interessati alla riscossione di tributi di qualunque natura e deve essere messo a disposizione dei contribuenti che hanno diritto a ritirarne una copia senza costo alcuno.

Art. 20

Concessionari della Riscossione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell'amministrazione comunale, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento.

Art. 21

Garante del Contribuente

1.E' istituito all'interno del Comune di Cornaredo il Garante del Contribuente, le cui funzioni sono esercitate dal Difensore Civico.

2.I contribuenti, o qualunque altro soggetto interessato, possono rivolgersi, anche con segnalazioni scritte, al Garante del Contribuente per lamentare disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria.

3.Il Garante del Contribuente ha il compito di verificare, attraverso accessi agli uffici ed esame della documentazione, le irregolarità, le scorrettezze e le disfunzioni dell'attività fiscale segnalate dai contribuenti, potendo comunque attivare tali controlli anche in maniera autonoma.

4.In particolare, il Garante del Contribuente:

- rivolge richieste di documentazione o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro 30 giorni;
- attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati ai contribuenti;
- rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela dei contribuenti e della migliore organizzazione dei servizi;
- accede agli uffici e controlla la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico;
- richiama gli uffici al rispetto di quanto previsto dagli artt. 12 e 17 del presente Testo Unico;
- richiama gli uffici al rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta;
- individua i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione o degli uffici determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione, segnalandoli al Direttore Generale ed al Sindaco;
- ogni sei mesi presenta una relazione sull'attività svolta al Direttore Generale ed al Sindaco, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando le relative soluzioni;

ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL COMUNE

Art. 22

Attività di verifica e controllo

1. E' obbligo del comune o del soggetto delegato o del concessionario verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto al versamento a titolo di tributi, tariffe, canoni o corrispettivi, corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.

I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.

3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

4. I controlli vengono effettuati sulla base di criteri individuati dalla giunta comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Art. 23

Attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del comune o del concessionario nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.

2. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del comune o del concessionario comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti dalla legge o dal presente Testo Unico.

3. Per le entrate patrimoniali sarà cura del comune indicare termini e le modalità degli adempimenti specificandole in appositi atti normativi.

Art. 24

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo di funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale devono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 22 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante trasmissione di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
3. L'atto d accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

LA QUANTIFICAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 25

Sanzioni

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie previste dai D.Lgs. 471 - 472 - 473 del 23.12.97, sono regolate all'interno del presente Testo Unico ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi anch'essi fissati nel presente Testo Unico per le singole entrate.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste dal presente Testo Unico.
3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile o dal concessionario.

Art. 26

Criteri Generali

1. Alle violazioni di norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni

amministrative per la violazione delle norme tributarie.

In particolare si applicano le disposizioni riguardanti:

- a) le caratteristiche delle sanzioni;
- b) i principi di legalità, imputabilità, colpevolezza e intrasmissibilità agli eredi;
- c) le cause di non punibilità;
- d) i criteri di determinazione;
- e) le ipotesi di concorso e di violazioni continuate;
- f) la responsabilità personale e solidale, comprese le ipotesi di cessione d'azienda, trasformazione, fusione e scissione di società;
- g) il ravvedimento;
- h) il procedimento di irrogazione;
- i) la tutela giurisdizionale;
- j) esecuzione decadenze e prescrizioni;
- k) ipoteca, sequestro conservativo e fermo amministrativo;
- l) sospensione dei rimborsi e compensazione.

Art. 27

Sanzioni in materia di riscossione dei tributi

Alle violazioni di norme che disciplinano i tributi locali si applicano le disposizioni relative ai ritardati od omessi versamenti diretti contenute nel D.Lgs. 471/97, con esclusione delle ipotesi di riscossione ordinaria tramite ruolo.

Art. 28

Determinazione dell'entità della sanzione

La misura della sanzione viene determinata dal responsabile del tributo, individuato con apposita delibera di Giunta comunale, quando richiesto dalle norme di legge, ovvero dal responsabile del servizio negli altri casi, nel rispetto della disciplina sanzionatoria generale, delle norme riguardanti il singolo tributo e delle disposizioni di seguito articolate ispirate ai criteri di determinazione della sanzione contenuti nell'art.7, D. Lgs. 472/97.

In relazione al disposto dell'art.7, comma 4, del D. Lgs. 472/97, ricorre sproporzione tra entità del tributo e sanzione nel caso in cui l'ammontare della sanzione stessa sia superiore al triplo del tributo dovuto. In tal caso la sanzione é ridotta a tale misura (triplo del tributo);

Art. 29

Concorso di violazioni e continuazione

1. La sanzione è unica e si determina mediante cumulo giuridico ossia mediante l'individuazione di una sanzione base, con le modalità di cui al comma 2, aumentata di un quarto nelle ipotesi in cui il trasgressore:

- a) con una sola azione od omissione commette più violazioni della medesima disposizione o di disposizioni diverse (concorso formale);
- b) con più azioni od omissioni commette diverse violazioni formali della medesima disposizione

(concorso materiale omogeneo);

c) commette più violazioni oggettivamente e funzionalmente legate rispetto all'effetto prodotto ossia il pagamento del tributo in misura diversa o inferiore al dovuto (continuazione).

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente la sanzione base, cui applicare l'aumento del quarto, viene determinata come segue:

a) se le violazioni si riferiscono ad un solo periodo d'imposta e riguardano un solo tributo, la sanzione base si identifica con quella prevista per la violazione più grave;

b) se le violazioni interessano più tributi e un solo periodo d'imposta, la sanzione base è quella prevista per la violazione più grave aumentata di un quinto;

c) se le violazioni riguardano un solo tributo ma rilevano per più periodi d'imposta, la sanzione base è quella prevista per la violazione più grave aumentata della metà;

d) se le violazioni coinvolgono più tributi e più periodi d'imposta, la sanzione base si ottiene aumentando prima di un quinto la sanzione prevista per la violazione più grave e aumentando poi il risultato della metà.

Art. 30

Irrogazione della sanzione

1. Il responsabile del servizio tributi, ovvero il responsabile tributo, quando è prevista la specifica nomina, provvede alla contestazione della violazione o all'irrogazione immediata della sanzione mediante propri avvisi motivati.

2. L'avviso di contestazione dev'essere notificato nelle stesse forme previste per l'emissione degli avvisi di accertamento.

3. La comunicazione dell'irrogazione contestuale all'avviso di accertamento o liquidazione può avvenire nelle forme previste per la comunicazione dell'accertamento, ovvero mediante notificazione.

Art. 31

Disposizioni sanzionatorie

Le violazioni delle disposizioni legislative e del presente Testo Unico in materia di tributi comunali, sono punite a norma dei D.Lgs. 471-472-473/97, oltre che delle prescrizioni seguenti, avuto riguardo ai principi che regolano il sistema sanzionatorio tributario.

Art. 32

Omessa presentazione della dichiarazione con conseguente omesso o parziale versamento dell'imposta

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione nei termini, non ricorrendo l'ipotesi per l'applicazione delle disposizioni sul ravvedimento ex art.13 D.Lgs. 472/97, il trasgressore che presenta la dichiarazione tardiva è punito con una sanzione compresa tra il 100% ed il 200% della somma dovuta a titolo di imposta.

2. La sanzione minima da applicarsi sarà pari ad €51,64.

Art. 33

Omesso o parziale versamento dell'imposta a seguito di dichiarazione infedele.

1. Nell'ipotesi di dichiarazione infedele, quando non ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni sul ravvedimento di cui all'art.13 D.Lgs. 472/97, il trasgressore che non provvede alla regolarizzazione degli errori o delle omissioni è punito con una sanzione compresa tra il 50% ed il 100% della maggior imposta dovuta;

Art. 34

Violazioni non incidenti sul pagamento dell'imposta

1. Nei casi di errori od omissioni non incidenti sull'ammontare dell'imposta ma che arrecano danno all'Amministrazione, nelle ipotesi di errori formali contenuti nella dichiarazione (es.: codice fiscale errato o mancante, nominativo errato, indirizzo errato del domicilio o sede del contribuente), non ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle disposizioni sul ravvedimento ex art.13, comma 4 D.Lgs. 472/97, l'ufficio provvede all'irrogazione di una sanzione pari a €51,64.

2. Limitatamente all'Imposta Comunale sugli Immobili, si applicano le seguenti ulteriori sanzioni:

- €103,29 nelle ipotesi di esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti dall'Ufficio, ovvero di restituzione di questionari, oltre i termini di legge o indicati nella richiesta;
- €154,93 nell'ipotesi di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti dall'Ufficio, mancata restituzione, mancata compilazione o compilazione incompleta od infedele di questionari inviati dall'Ente accertatore.

Art. 35

Ravvedimento Operoso

1. I contribuenti hanno la possibilità, entro precisi termini temporali, di rimediare alle violazioni commesse procedendo alla regolarizzazione della propria posizione ed in questi casi soggetti a sanzioni di entità ridotta.

2. Il ravvedimento operoso "breve" consiste nella regolarizzazione della posizione contributiva entro 30 giorni dalla commissione della violazione. In questo caso la sanzione da applicare sull'imposta non pagata è quella minima prevista all'interno del presente Testo Unico ridotta ad 1/12, oltre all'applicazione sui giorni di ritardo degli interessi al tasso legale sul tributo non versato.

3. Il ravvedimento operoso "lungo" consiste nella regolarizzazione della posizione contributiva entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'esercizio nel quale è stata commessa la violazione, oppure entro un anno qualora non sia prevista dichiarazione annuale. In questo caso la sanzione da applicare sull'imposta non pagata è quella minima prevista all'interno del presente Testo Unico ridotta ad 1/10, oltre all'applicazione sui giorni di ritardo degli interessi al tasso legale sul tributo non versato.

4. Nel caso di violazione concernente l'omessa presentazione di dichiarazione periodica, il termine per avvalersi del ravvedimento operoso è di soli 90 giorni dalla scadenza dell'ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione stessa.

Art. 36

Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 il funzionario responsabile del Comune o il concessionario ex art. 52, comma 5, lett. b), dei D.Lgs. 15.12.97, n. 446 è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il concessionario ex art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 debbono farsi assistere da un professionista abilitato.

3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

Art. 37

Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le disposizioni che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c.c.p. e accrediti elettronici.

3. Non devono essere versate al Comune le somme relative ad imposte e tasse che per singolo tributo, anno d'imposta e contribuente siano complessivamente inferiori ad €2,07. Per tutte le altre tipologie di entrata trovano applicazione le tariffe annualmente approvate dall'Amministrazione Comunale, senza limiti di importo.

Art. 38

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste per le singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.4.1910 n. 639 o con le procedure previste con D.P.R. 29.9.1973, n. 602 modificato con D.P.R. 28.1.1988, n. 43.

2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

3. E' attribuita al funzionario responsabile o ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi

dei R.D. 14.4.1910 n. 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 28.1.1988 n. 43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 15.12.1997 n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

4. E' stabilito in €6,00 per singolo soggetto, esercizio finanziario e tipologia di entrata, incluse eventuali sanzioni ed interessi, il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune. Sulle somme relative a tributi comunali da riscuotere coattivamente o da rimborsare, si applicano gli interessi nella misura del tasso legale.

ISTITUTO DELL'AUTOTUTELA

Art. 39 Principi generali

1. Le presenti disposizioni determinano le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o dietro iniziativa dei contribuenti anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

Art. 40

Autotutela

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, può annullare con atto motivato totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti

2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione; b) valore della lite; c) costo della difesa; e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo in caso di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione dei regimi agevolativi.

Art. 41

Annullamento e revoca d'ufficio in caso di autoaccertamento

1. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili dall'Ente, qualora si voglia estinguere totalmente l'effetto.
2. Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento qualora si voglia estinguerne parzialmente l'effetto.

Art. 42

Rinuncia all'imposizione

1. Il potere di rinuncia all'imposizione coattiva viene esercitato in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti dal rapporto tra l'esiguità delle pretese tributarie ed i costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse ovvero sulla base del criterio della probabilità della soccombenza e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.
2. Il criterio di economicità relativo si definisce nel caso in cui la differenza fra il valore di stima e il valore dichiarato non sia superiore al 5% (cinqueper cento).
3. Il criterio di economicità assoluto viene definito:
 - a. in €6,00 per tutte le fattispecie di entrata diverse da quelle di cui ai punti successivi;
 - b. in €51,64 per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) afferente le aree fabbricabili;
 - c. in €103,29 in caso di attività contenziosa per la probabilità della soccombenza, derivata dall'analisi delle sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive, e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.

Art. 43

Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. L'Amministrazione Comunale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, anche:
 - senza necessità di istanza di parte
 - in pendenza di giudizio
 - in caso di non impugnabilità
 - se il ricorso è stato presentato ma respinto, con sentenza passata in giudicato, per ordini di motivi formali (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità)
 - se l'atto è diventato ormai definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:
 - errore di persona
 - evidente errore logico o di calcolo
 - errore sul presupposto della tassa o dell'imposta

- doppia imposizione o tassazione
- mancata considerazione di pagamenti di imposta o di tassa, regolarmente eseguiti
- mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decorrenza
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolati precedentemente negati
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione Comunale

2. Non si procede all'annullamento d'ufficio o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi diversi da quelli formali, sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

Art. 44

Criteri di priorità e opportunità

1. Nell'applicazione della facoltà di cui al precedente articolo é data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso.

Art. 45

Organi competenti per l'esercizio di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia al tributo in caso di autoaccertamento

1. Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento spetta al Responsabile del tributo che ha emanato l'atto illegittimo ovvero, in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, al Direttore Generale.

Art. 46

Adempimenti degli uffici

1. Dell'eventuale annullamento o rinuncia all'imposizione, in caso di autoaccertamento, é data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, al Responsabile che ha emanato l'atto.

Art. 47

Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate all'Ufficio Tributi del Comune

2. Nel caso in cui la richiesta sia inviata ad Ufficio Comunale incompetente, questo é tenuto a trasmetterla all'Ufficio Tributi, dandone comunicazione al contribuente.

Art. 48

Rimborsi

1. L'atto annullato comporta il rimborso d'ufficio delle somme indebitamente riscosse.

Art. 49

Aggiornamento dei valori

1. I valori di cui al terzo comma dell'art. 42 del presente Testo Unico potranno essere aggiornati annualmente.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 50

Accertamento con adesione

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 19.6.1997, n. 218 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art. 50 della L. 27.12.1997 n.449.

Art. 51

Principi generali

1. Le presenti disposizioni disciplinano l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, ai tributi Comunali con l'obbiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, ridurre il contenzioso e gli adempimenti dei contribuenti, nonché potenziare l'attività di controllo sostanziale.

Art. 52

Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria é determinabile sulla base di elementi certi.

2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.

3. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

4. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

Art. 53

Competenza

1. Competente alla definizione è il Funzionario responsabile del Tributo.

Art. 54

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. In presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, il procedimento è attivato dal Funzionario responsabile del Tributo, con un invito a comparire, nel quale sono indicati gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione, il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Il procedimento deve essere attivato comunque prima della notifica dell'avviso di accertamento.

3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

5. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 55

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. 54 , può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario Responsabile del Tributo.

Art. 56

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o dal suo delegato e dal Funzionario Responsabile del Tributo.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 57

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione, destinato al contribuente stesso.

3. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano €51.645,69.

4. Competente all'esame dell'istanza è il Funzionario Responsabile del Tributo preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.

Art. 58

Effetti della riduzione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima .

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 59

Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

TITOLO II

TRIBUTI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

Art. 60

Base imponibile delle aree fabbricabili

Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il Consiglio Comunale, su proposta motivata dell'Ufficio Tecnico Comunale - Settore Edilizia Privata/Urbanistica - e dell'Ufficio Tributi determina, periodicamente e per zone omogenee, valori venali di riferimento delle aree fabbricabili presenti sul territorio comunale. Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello di riferimento.

I parametri per determinare i valori venali minimi sono i seguenti:

- 1) Destinazione d'uso dell'area;
- 2) L'indice di fabbricabilità;
- 3) Listini dei prezzi degli immobili accertati presso la Borsa Immobiliare di Milano della C.C.I.A. e presso l'Ufficio Tecnico Erariale di Milano;
- 4) La superficie fondiaria; se la superficie fondiaria è inferiore al lotto minimo fabbricabile, determinato ai soli fini ICI in 300 mq., si opera una riduzione del valore venale di riferimento nella misura del 25%;

Non è soggetta al pagamento dell'ICI l'area edificabile che, seppure distintamente accatastata, costituisce pertinenza di fabbricato in quanto destinata in modo durevole a servizio o ad ornamento del medesimo. Per ottenere il riconoscimento della qualifica di pertinenza all'area edificabile di proprietà ed evitare contenziosi con il Comune, i contribuenti devono presentare apposita dichiarazione, da redigere sui modelli predisposti dall'ufficio tributi, alla quale dovrà essere unita circostanziata documentazione fotografica dell'area dalla quale risulti in maniera oggettiva l'asservimento duraturo del terreno ad ornamento o servizio del fabbricato (es.: terreno dichiarato giardino dell'abitazione che risulti recintato in muratura e regolarmente mantenuto). Tale dichiarazione, che non ha valore retroattivo, si intende accolta a decorrere dalla data della consegna se non contestata in forma scritta dall'ufficio tributi entro 30 giorni dal ricevimento e dovrà essere

immediatamente modificata/integrata dal contribuente qualora intervengano modifiche nelle caratteristiche dell'area.

Per ottenere il riconoscimento con effetto retroattivo del carattere di pertinenzialità di un terreno sarà invece esclusivo onere del contribuente produrre in allegato alla dichiarazione di cui al punto precedente tutta la documentazione ritenuta idonea a dimostrare in maniera certa ed oggettiva il duraturo asservimento dell'area, durante periodo temporale indicato dal contribuente stesso, a servizio od ornamento del fabbricato. L'ufficio tributi, ricevuta la dichiarazione ed i relativi documenti allegati, deciderà di volta in volta sulla base degli elementi riscontrati se accogliere l'istanza.

E' rimborsabile, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di adozione del PGT (o di sua variante) e la relativa approvazione definitiva, l'imposta versata dai contribuenti in relazione ad aree che siano divenute edificabili con l'adozione del PGT (o di sua variante) ma abbiano perso tale caratteristica in sede di approvazione definitiva dello strumento urbanistico. La richiesta di rimborso deve essere presentata al Comune, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo al pagamento.

Art. 61

Definizione di abitazione principale

1) Dal 1° gennaio 2009 per abitazione principale si intende l'immobile in cui il contribuente ha o vi prende la propria residenza anagrafica entro sei mesi dal giorno in cui ne acquisisce la titolarità ai fini dell'imposta, a condizione che questi non sia contestualmente titolare di altra abitazione principale sul territorio comunale. Si considera abitazione principale anche il fabbricato costituito da due o più unità immobiliari distintamente censite in catasto ma attigue e funzionalmente complementari (es.: immobile n.1 al piano terra costituito da cucina e soggiorno ed immobile n.2 al piano primo costituito da camera da letto e bagno), purché sia stata presentata in Catasto la relativa denuncia di accorpamento o sia stata presentata dall'interessato apposita autocertificazione, che non ha valore retroattivo, redatta sui modelli predisposti dall'ufficio tributi nella quale si dichiara di utilizzare come unica abitazione principale le unità immobiliari separatamente accatastate. Per ottenere il riconoscimento con effetto retroattivo dell'utilizzo di unità immobiliari distintamente accatastate come unica abitazione principale sarà invece esclusivo onere del contribuente produrre in allegato all'autocertificazione di cui al punto precedente tutta la documentazione ritenuta idonea a dimostrare tale circostanza in maniera certa ed oggettiva. L'ufficio tributi, ricevuta l'autocertificazione ed i relativi documenti allegati, deciderà di volta in volta sulla base degli elementi riscontrati se accogliere l'istanza.

Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se iscritte distintamente in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione principale sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Ai fini di cui al comma precedente si intendono per pertinenza i primi due garage o box o posti auto, nonché la prima soffitta e la prima cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale oppure in altro edificio, purché ad una distanza in linea d'aria non superiore a metri 400 tra l'accesso stradale allo stabile in cui ha sede l'abitazione principale e l'accesso stradale allo stabile in cui ha sede la pertinenza.

2) Agli alloggi ed alle relative pertinenze, così come definite al punto 1) del presente articolo, concesse in uso gratuito a parenti sino al secondo grado (genitori, figli, fratelli e sorelle) ed affini sino al primo grado (genitori e figli), si applica l'aliquota prevista per le abitazioni principali.

L'agevolazione opera esclusivamente a condizione che il parente o l'affine al quale è concesso in uso gratuito l'immobile vi abbia la propria residenza anagrafica. Il beneficio decorre dalla data di presentazione, al protocollo generale dell'Ente, di apposita dichiarazione redatta da parte del soggetto passivo sui moduli predisposti a tale scopo dall'Ufficio Tributi. Il soggetto passivo è inoltre tenuto a comunicare all'Ufficio Tributi, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione ICI relativa alle variazioni intervenute nel corso dello stesso anno, l'eventuale venir meno dei presupposti per la fruizione dell'agevolazione. In mancanza si applicano le stesse sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

2-bis) Nel caso in cui l'alloggio sia stato concesso in uso gratuito a parenti di terzo grado ed affini di secondo o terzo grado, ferme restando le procedure a carico del contribuente previste al comma precedente, si applica l'aliquota ordinaria.

2-ter) Nel caso in cui l'alloggio sia stato concesso in uso gratuito a parenti ed affini oltre il terzo grado per un periodo superiore a sei mesi nel corso dell'anno solare, si applica l'eventuale maggiore aliquota prevista per gli alloggi sfitti, salvo che il contribuente esibisca il relativo contratto di comodato gratuito registrato, nel qual caso torna ad applicarsi l'aliquota ordinaria.

3) Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni previste dal presente articolo per gli alloggi concessi in uso gratuito come prima abitazione, si considera unica abitazione anche il fabbricato costituito da due o più unità immobiliari distintamente censite in catasto ma attigue e funzionalmente complementari (es.: immobile n.1 al piano terra costituito da cucina e soggiorno ed immobile n.2 al piano primo costituito da camera da letto e bagno), purché sia stata presentata in Catasto la relativa denuncia di accorpamento.

4) Nei casi sopra elencati del punto 2), se l'alloggio è posseduto in comproprietà tra più soggetti ed uno solo di questi può usufruire delle agevolazioni previste dal presente articolo, queste si estendono automaticamente anche agli altri comproprietari, fermi restando gli obblighi a carico dei contribuenti di preventiva richiesta e di tempestiva comunicazione del venir meno dei presupposti del beneficio prescritti dal presente articolo.

5) Se l'alloggio è posseduto in comproprietà tra più soggetti e per alcuni di questi è abitazione principale, agli altri comproprietari si applica, qualora manchino i requisiti per il riconoscimento di agevolazioni più favorevoli, l'aliquota ordinaria, fermi restando gli obblighi di preventiva richiesta e di tempestiva comunicazione del venir meno dei presupposti del beneficio prescritti in capo a ciascun contribuente dal presente articolo.

6) All'alloggio ed alle relative pertinenze tenute a disposizione dal proprietario anziano o disabile residente in istituti di cura o case di riposo, si applica l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale.

7) Se il contribuente non ha presentato alcuna richiesta di fruizione di aliquote agevolate per la concessione in uso gratuito dell'alloggio di proprietà, si applica per le annualità interessate l'eventuale maggiore aliquota prevista per gli alloggi sfitti, salvo che il contribuente non dimostri retroattivamente che l'immobile poteva usufruire delle agevolazioni, nel qual caso si applica l'aliquota ordinaria.

Art. 62

Periodo di possesso

Per ogni singolo immobile l'I.C.I. da versare da parte dei contribuenti viene calcolata in base al numero di mesi di possesso nell'anno. Per ogni singolo mese l'Imposta è dovuta dal soggetto che ha avuto il possesso dell'immobile per il maggior numero di giorni. Ai fini di tale conteggio, il giorno in cui avviene il passaggio della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile rilevante ai fini della soggettività passiva all'I.C.I., viene considerato a carico dell'acquirente. In caso di parità di numero di giorni di possesso dell'immobile tra più soggetti nel corso dello stesso mese, l'I.C.I. è dovuta da chi risultava soggetto passivo d'imposta al primo giorno del mese.

Art. 63

Diritto di abitazione

Il diritto di abitazione a favore del coniuge superstite si estende anche alle pertinenze, così come definite all'art.61 del presente Regolamento.

Art. 64

Riduzione d'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili

L'imposta é ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

Tale riduzione si applica a decorrere dalla data di presentazione della domanda di perizia all'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario e secondo tariffe fissate annualmente dall'Amministrazione Comunale, oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità redatta utilizzando il modulo unito al presente Testo Unico (allegato 1);

L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è comunicata per iscritto all'Ufficio Tributi del Comune entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione ICI relativa alle variazioni intervenute nel corso dello stesso anno. In mancanza si applicano le stesse sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Sono considerati inagibili e inabitabili i fabbricati inutilizzati, sgomberi da cose e persone che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

Si intendono pertanto tali i fabbricati o le unità immobiliari:

-che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale, e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

Si possono ritenere tali se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, in quanto sussistono simultaneamente almeno tre dei seguenti elementi:

1) Mancanza totale di impianto di riscaldamento;

- 2) Mancanza totale di impianto elettrico;
- 3) Mancanza totale di impianto idrosanitario;
- 4) Necessità di rifacimento della copertura per presenza di infiltrazioni d'acqua nell'unità immobiliare;
- 5) Mancanza totale di pavimenti;
- 6) Mancanza totale di serramenti;

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante sopralluogo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale – Area Gestione e Programmazione del Territorio -, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati e senza onere a carico del contribuente.

In caso di accertata dichiarazione del proprietario non conforme all'effettiva situazione di agibilità ed abitabilità dell'immobile si applicano, fermi restando i conseguenti provvedimenti di altro tipo, le sanzioni amministrative tributarie previste nell'ipotesi di infedele dichiarazione.

Art. 65

Esenzioni

Oltre alle esenzioni previste dalle disposizioni di legge vigenti, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti da enti non commerciali, a condizione che detti fabbricati siano utilizzati dagli stessi per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle connesse

Art. 66

Versamenti

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, per i casi di contitolarità all'interno del nucleo familiare, qualora sia stata presentata comunicazione congiunta.

E' facoltà del contribuente, in difformità da quanto previsto dall'art.18 comma 1 della Legge n.388/2000, effettuare il pagamento dell'acconto dell'imposta dovuta sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l'anno in corso, anziché fare riferimento a quelle vigenti nell'esercizio precedente.

Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per gravi calamità naturali.

In caso di successione, i primi versamenti dell'imposta possono essere differiti per un periodo massimo di mesi 6 (sei).

Art. 67

Riscossione

La riscossione dell'Imposta Comunale sugli Immobili viene effettuata in maniera diretta da parte del Comune. I pagamenti da parte dei contribuenti devono essere effettuati utilizzando il modello "F24", che rispetto a tutti gli altri strumenti di pagamento alternativi offre il vantaggio di assicurare:

- minori costi per il contribuente (nessuna commissione);

- maggior numero di sportelli disponibili per l'effettuazione dei pagamenti (tutti gli uffici postali e bancari);
- possibilità di effettuare compensazioni con crediti relativi ad altri tributi;
- possibilità di effettuare con un unico modello "F24" il pagamento dell'ICI riferita a più Comuni;

Per agevolare il pagamento dell'ICI tramite modello "F24" l'ufficio tributi:

- invia ai contribuenti, con congruo anticipo rispetto alle scadenze di versamento annuali, il fac simile del modello da utilizzare, ove possibile già precompilato anche negli importi da versare, unitamente alle istruzioni ed ai codici tributo da utilizzare;
- presta presso il proprio sportello, durante i periodi di pagamento dell'ICI in acconto ed a saldo, il servizio di consulenza e supporto alla compilazione del modello F24;

Il pagamento dell'ICI tramite bollettino di conto corrente postale intestato al Comune costituisce canale di pagamento meramente residuale, da utilizzarsi da parte dei contribuenti solo ed esclusivamente in caso di effettiva e comprovata impossibilità di effettuare il versamento tramite il modello "F24".

La disposizione contenuta nel presente articolo ha decorrenza dal 1° gennaio 2009.

Art. 68

Dichiarazioni

Ai sensi dell'art. 37, comma 53, del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) deve essere presentata solo nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono ad elementi che non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione degli atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI).

Il MUI è, infatti, il modello che i notai utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.

Per presentare la dichiarazione i contribuenti devono utilizzare gli appositi modelli corredati dalle relative istruzioni che vengono approvati annualmente con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Comune provvede a pubblicare sul proprio sito internet sia il modello da utilizzare che le relative istruzioni.

Art. 69

Attività di controllo e compenso incentivante

Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera l), punto 3 del D. Lgs. n.446/97, il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento e per l'omessa o tardiva presentazione della comunicazione, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione potranno in parte essere utilizzati previa deliberazione di Giunta Comunale per la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili.

Alla fine di ogni anno con propria determinazione il Funzionario Responsabile dell'Imposta procede alla ripartizione individuale dei compensi di un incentivo al personale dell'Ufficio Tributi di importo pari al 7% dei proventi ottenuti dall'attività di recupero dell'evasione svolta nel medesimo esercizio.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 70

Disciplina e rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3 D.Lgs. 507/93, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti e sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dagli uffici competenti su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente regolamento.

Art. 71

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza, il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Testo Unico e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura pari all'importo della tassa OSAP dovuta per l'anno in corso.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 30 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 21 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art. 72

Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. N. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verificano variazioni nella occupazione.

Art. 73

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso, tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri, ai sensi della legge 112/91 e del rispettivo regolamento di attuazione emanato con Decreto Ministeriale 04.06.1993 n. 248.

Art. 74

Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o l'autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. Sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

5. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 6 dell'Art. 87 del presente Testo Unico.

6. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

7. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 75

Occupazione d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Testo Unico.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dal nuovo Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione ed esecuzione.

Art. 76

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'Art. 87 del presente Testo Unico, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art. 77

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione :
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell’atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l’uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 10 giorni successivi alla data di decorrenza dell’atto, nel caso di occupazione permanente e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 78

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.
2. In caso di revoca l’Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant’altro.

Art. 79

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l’obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l’atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E’ pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell’atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall’occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 80

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Funzionario Responsabile, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con

propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 81

Costruzione gallerie sotterranee

1. I Comuni che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre la tassa, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 % delle spese medesime.

Art. 82

Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'Art. 43 comma 1, del D. Lgs. 507/93, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla IV classe .

Art. 83

Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'Art. 42, comma 3, del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in 4 categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato con le modalità stabilite dal predetto Art. 42 e precisamente:

- 1^ categoria - le zone centrali, di cui all'allegato A della delibera di C.C.....
- 2^ categoria - la zona all'estero della 1^ categoria
- 3^ categoria - la zona all'esterno della 2^ categoria
- 4^ categoria - la zona all'esterno della 3^ categoria e precisamente: C.na Torrette e C.na Croce.

Art. 84

Tariffe

1 Ai sensi dell'Art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli Artt.44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93.

2 Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'Art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- prima categoria 100 per cento;
- seconda categoria 95 per cento;
- terza categoria 90 per cento;
- quarta categoria 85 per cento.

Art. 85

Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. Si intende per spazio sovrastante al suolo la superficie aerea la cui proiezione cade perpendicolarmente sul suolo pubblico o di uso pubblico.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei comuni medesimi.
5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti enti o al demanio statale.

Art. 86

Funzionario Responsabile

1. Il Comune, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 87

Soggetti Passivi

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dell'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
2. Sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

Art. 88

Durata dell'occupazione

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 89

Criterio di applicazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.
2. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista dal comma 3 articolo 42 D.Lgs. 507/93 ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione secondo la classificazione di cui all'Art. 99 del presente Tuec.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

Art. 90

Misura dello spazio occupato

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

Art. 91

Occupazioni permanenti

1. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di

concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

Art. 92

Autovetture per trasporto pubblico

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 93

Distributori di carburante

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale.
2. La tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
3. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
7. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 107 del presente Testo Unico. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione permanente, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Art. 94

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 95

Riduzione della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 e successive modifiche vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- 1) Per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la tariffa è calcolata in ragione del 10%. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq;
- 2) Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte del 50 per cento;
- 3) La tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento;

Art. 96

Occupazioni temporanee – Criteri e misure di riferimento

1. Sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni il 20% di riduzione.
3. Per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

Art. 97

Fasce orarie occupazione temporanea di durata inferiore alle 24 ore

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie di cui all'art. 100 del presente Testo Unico, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
2. La tassa per le occupazioni temporanee viene applicata sulla base dei seguenti tempi di occupazione, misure di riferimento e secondo le tariffe deliberate.

		Fasce orarie		Misure di riferimento
Occupazioni vario genere	di	1a fascia	Dalle ore 8:00 alle ore 18:00	70% della tariffa giornaliera
		2a fascia	Dalle ore 18:00 alle ore 8:00	30% della tariffa giornaliera

Occupazioni realizzate per mercati e posteggi isolati	1a fascia	Dalle ore 6:00 alle ore 14:00	80% della tariffa giornaliera
	2a fascia	Dalle ore 14:00 alle ore 6:00	20% della tariffa giornaliera

3. In nessun caso la tariffa potrà comunque essere inferiore a €0,0775 per mq. al giorno.

Art. 98

Occupazione sottosuolo e soprassuolo. Casi particolari

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art. 47 del D.Lgs. 507/93.

2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Art. 99

Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 46 D.Lgs. 507/93 è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo i criteri indicati nel comma 2.

2. La tassa va determinata come segue:
- strade comunali €129,11 = per Km. Lineare o frazione.

2 bis. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall'art. 45 del D.Lgs. 507/93 è determinata e applicata dai Comuni in misura forfetaria sulla base delle seguenti misure:

a) occupazione del sottosuolo e del soprassuolo comunale fino ad un chilometro lineare di durata non superiore a 30 giorni €5,16.

La tassa di cui alla lettera a) è aumentata del 50% per le occupazioni superiori al chilometro lineare. Per le occupazioni di cui alla lettera a) di durata superiore a 30 giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- | | |
|--|---------------|
| 1) occupazione di durata non superiore a 90 giorni: | 30 per cento |
| 2) occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni | 50 per cento |
| 3) occupazioni di durata maggiore | 100 per cento |

Art. 100

Maggiorazioni della tassa

1. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.
2. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 20% per la prima, seconda, terza, quarta categoria.

Art. 101

Riduzione della tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 507/93:
 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
 - Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - Le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80%. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., e del 10% per la parte eccedente i 1000 mq;
 - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50% per tutte le categorie;Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

Art. 102

Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni, e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e le manifestazioni politiche, culturali, sportive e sociali;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili.

Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a 6 ore.

La tassa inoltre, non è dovuta per importi non superiori a €10,33.

Art. 103

Esclusione della tassa

1. La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di essa non ricompresa all'interno del centro abitato.

Art. 104

Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 39 D.Lgs. 507/93, devono presentare al Comune, avente diritto alla tassa, apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura della tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi elementi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella mancanza di variazione nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

3. Per le occupazioni di cui all'art. 46 D.Lgs. 507/93, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Art. 105

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa determinata dai predetti enti e accettata dal contribuente è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 507/93, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicate la tassa nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere recapitati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere recapitato separatamente per ciascun anno.

5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'Art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'Art. 2752 del codice civile.

6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza ai Comuni, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso i Comuni provvedono entro novanta giorni alla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora nella misura stabilita periodicamente da apposito Decreto Ministeriale per ogni semestre compiuto alla data dell'eseguito pagamento.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Art. 106

Oggetto

Le presenti disposizioni disciplinano nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto del D.L. 15/11/93 n. 507, le modalità e l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità nonché il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

Art. 107

Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate e nei limiti e secondo le prescrizioni degli articoli che seguono.

Art. 108

Classificazione del Comune

Il Comune appartiene alla IV classe, avendo una popolazione residente al 31 dicembre 2008 di n.20466 abitanti, e di conseguenza si applicano in tutto il territorio comunale le disposizioni impositive riferite a detta classe.

Art. 109

Tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 110

Aumento Stagionale

Sussistendo le condizioni di cui all'art. 36 del D.L. 507/93, sulla pubblicità di cui agli artt 12 comma 2, 14 comma 2, 3, 4 e 5, e affissioni di cui all'art. 19 limitatamente a quelle di carattere

commerciale, viene applicata una maggiorazione del 10 per cento per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre.

Art. 111

Tipologia e quantità impianti pubblicitari

A- TIPOLOGIA

L'indicazione delle tipologie delle modalità per ottenere i provvedimenti per l'installazione degli impianti, nonché la ripartizione quantitativa, sono definite nel PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI.

I mezzi finalizzati alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:

- MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITA' ESTERNA
- MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI

B – QUANTITATIVI IMPIANTI AFFISSIONI

Quanto agli impianti, per le affissioni, ferme restando le disposizioni di cui agli artt.156 e seguenti, il quantitativo unitario di esposizione è fissato in mq 12 per ogni mille abitanti, pertanto, risultando la popolazione residente nel territorio comunale pari a nr. 20.466 abitanti alla data del 31/12/2008, la superficie minima risulta in mq 245. Il presente piano prevede una superficie complessiva di mq.713,80.

Art. 112

Funzionario Responsabile

Le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al Funzionario responsabile all'uopo designato.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al Concessionario.

Art. 113

Presupposto dell'imposta

1. Costituisce atto generatore d'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico che siano da tali luoghi percepibili.

Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

2. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione :

- a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;

c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art. 114

Soggetto passivo

In via principale è tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.

Obbligato solidale al pagamento colui che produce o vende la merce e fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 115

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

3. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5. Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

6. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelle riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione tra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

7. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.

Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati.

Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

Art. 116

Applicazione maggiorazione e riduzione imposte

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 117

Pubblicità luminosa

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento.

Per pubblicità luminosa si intende quella in cui il mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente esterna.

Art. 118

Dichiarazione d'imposta

I soggetti passivi di cui all'art. 130 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di dichiarazione della pubblicità che comportino la modifica della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.

Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la presentazione della dichiarazione si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 119

Pagamento dell'imposta

Per la pubblicità ordinaria annuale, relativa a quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e a quella effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione.

Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito tramite versamento sul conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Per la pubblicità relativa ai periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a €1.549,37.

Art. 120

Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 121

Rettifica e accertamento d'ufficio

Il Comune entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuta essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio.

Art. 122

Procedura coattiva

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28.01.88 n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 123

Rimborsi

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Art. 124

Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di pubblicità sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 31.12.92 n. 546 Testo Unico.

Valgono al riguardo ed ove compatibili, le disposizioni processuali contenute nel citato D. Leg.vo 546.

Art. 125

Pubblicità ordinaria - Tariffe

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegna, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa base dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è di €.13,43.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra i mq 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a mq 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Art. 126

Pubblicità con veicoli - Tariffe

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotramviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 141, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 142, comma 4.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg	€.74,37;
b) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg	€.49,58;
c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle precedenti categorie	€.24,79;

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.
- 4 Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

5 E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 127

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni - Tariffe

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile l'imposta dovuta indipendentemente dal numero dei messaggi per metro quadrato di superficie e per anno solare è di €41,31.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dell'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti l'imposta dovuta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, è di €2,58.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 128

Pubblicità varia - Tariffe

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ciascun periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 141, comma 1.
2. Per la pubblicità effettuata da aereomobili mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura di €61,97.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli pubblicitari o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito in €2,58.

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, salvo le limitazioni di cui all'art. 160, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione ammonta a €7,74.

Art. 129

Riduzione dell'imposta

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categorie, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti dei beneficienza.

Art. 130

Esenzione dall'imposta

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizio quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti sulle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso ai negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alla modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli di cui all'art.142;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo stato e dagli enti pubblicitari territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

j) Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Per le insegne di esercizio di superficie superiore a 5 metri quadrati l'imposta è dovuta per l'intera superficie.

k) Le indicazioni, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua attività di trasporto anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni. L'esenzione riguarda solo ed esclusivamente gli automezzi di società che esercitano l'attività di autotrasporto regolarmente iscritte all'Albo. L'esenzione è riconosciuta indipendentemente dalla superficie occupata dalla scritta, purché la stessa comprenda solamente la ragione sociale, l'indirizzo ed eventuali riferimenti a numeri telefonici, fax, etc. Nel caso in cui la scritta dovesse comprendere anche un messaggio pubblicitario, verrebbe meno il diritto all'esenzione.

Art. 131

Servizio delle pubbliche affissioni

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso riferimento al PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI.

Allo scopo di ottimizzare l'utilizzazione degli spazi disponibili assicurando che ogni singolo ordinativo di affissione venga sempre distribuito in maniera omogenea ed adeguatamente visibile sull'intero territorio comunale e che sia inoltre massimizzato il numero di richieste di affissione soddisfabili contemporaneamente, la Giunta Comunale può con proprio provvedimento:

1) stabilire in via generale il numero massimo di manifesti ordinabili per singola richiesta di affissione;

2) suddividere in gruppi gli spazi comunali disponibili sulla base di tale numero massimo predeterminando per ogni gruppo l'esatto posizionamento delle affissioni, in modo da garantire l'omogenea distribuzione e l'adeguata visibilità sull'intero territorio comunale di ogni singolo messaggio pubblicitario o istituzionale;

La Giunta Comunale può variare periodicamente, in considerazione di cambiamenti nella dotazione degli impianti o di proprie valutazioni di opportunità, sia il numero di manifesti ordinabili con singola richiesta di affissione sia l'ubicazione sul territorio dei singoli gruppi di spazi predeterminati.

Art. 132

Diritto sulle pubbliche affissioni - Tariffe

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, complessivo, dell'imposta sulla pubblicità a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

per i primi 10 giorni €1,1363;

per ogni periodo successivo di 5 giorni o fraz. €0,3409;

3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.
5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo, le modalità di cui all'art. 136; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui agli artt. 138 e 139 del presente regolamento.

Art. 133

Riduzione del diritto

La tariffa per servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 151;
- b) per i manifesti dei comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 134

Esenzione del diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, che per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

Art. 135

Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che verrà annotata in apposito registro cronologico;
2. Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale devono risultare le generalità del richiedente o della persona o dell'ente interessato del quale il servizio viene richiesto completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti.
3. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi;
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente;
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni;

Art. 136

Affissioni urgenti e notturne

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di commissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di €25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onere, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del

servizio.

Art. 137

Contenzioso e procedimento esecutivo

Per il procedimento esecutivo e per il contenzioso si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli artt. 124, 125 e 126 del presente Testo Unico.

Art. 138

Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II, del capo I, della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto dai successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da €206,58 ad €1.549,37 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 122.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 127.

Art. 139

Piano generale degli impianti

Questa sezione del TUEC disciplina il Piano generale degli impianti del Comune nonché le

modalità di installazione ed esposizione dei mezzi pubblicitari e del rilascio della relativa autorizzazione comunale.

Art. 140

Impianti Pubblicitari – Caratteristiche, disciplina e quantità degli impianti

1. Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Codice della strada.
2. Ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D.L.vo 10 settembre 1993 n. 360, l'Organo tecnico comunale, in sede di esame delle richieste di installazione di mezzi pubblicitari, potrà prevedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico.
Saranno comunque rispettati i limiti, se più favorevoli, previsti dal regolamento edilizio e di polizia urbana.
3. La quantità degli impianti pubblicitari compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici sarà determinata ogni tre anni da una apposita indagine effettuata dall'ufficio tecnico comunale, salvo l'esistente alla data di approvazione del presente Testo Unico, da considerarsi quantitativo minimo a tutti gli effetti.
4. Le insegne a bandiera dovranno essere collocate ad un'altezza non inferiore a mq 3,50 dal piano stradale.

Art. 141

Richiesta di autorizzazione

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta al Funzionario Responsabile.
2. La richiesta di autorizzazione, in carta legale, deve contenere:
 - a. l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica; della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o persona giuridica nonché le generalità e l'indirizzo del rappresentante legale;
 - b. un elaborato tecnico in scala con l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto da cui possa ricavarsi la superficie dell'impianto installato su suolo o soprassuolo pubblico;
 - c. la descrizione tecnica dell'impianto o del tipo di cartella o insegna con l'indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato; la descrizione può essere sostituita da un bozzetto a colori del mezzo pubblicitario;
 - d. la documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante.
3. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta l'apposita concessione di occupazione prevista dal vigente regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

4. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato dovrà essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.

Art. 142

Rilascio dell'autorizzazione

1. Entro il termine di 60 gg. dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l'autorizzazione all'installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego di rilascio.

2. L'ufficio tecnico esaminerà le richieste in ordine cronologico di presentazione.

3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso nel caso in cui si inviti il richiedente a produrre ulteriore documentazione.

4. Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, il pagamento dell'imposta di pubblicità non esclude il pagamento della tassa di occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche.

5. L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto.

Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei valori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino.

In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.

6. Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi sei, l'autorizzazione si intende revocata. Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza nei modi di cui all'art. 157.

7. L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all'art. 134 del presente Testo Unico che deve essere comunque e sempre presentata ai fini dell'assolvimento tributario.

8. L'esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm. 40x4, di locandine, targhe o scritte sui veicoli in genere, di pubblicità relativa a vendite e locazione di immobili posta su fabbricati in vendita, fermo restando l'obbligo dell'assolvimento tributario di cui al punto 7.

Art. 143

Rimozione dei mezzi pubblicitari o degli impianti per affissioni dirette

1. Gli impianti pubblicitari installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione sono abusivi.

Sono da ritenersi impianti abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione ai sensi del precedente articolo 158 comma 5.

2. Il Comune dispone, mediante ordinanza del Funzionario Responsabile, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi nonché la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di stendardi o di impianti destinati alle affissioni dirette in altre posizioni del

territorio del Comune, quando ciò sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico.

3. Nell'ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'utente le spese relative.

4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il concessionario del servizio provvedono alla copertura della pubblicità abusiva o alla defissione o copertura delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso con invito all'utente a pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione o deaffissione.

5. I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienza dell'utente all'ordinanza di rimozione sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonché del tributo evaso.

Nella stessa ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione o defissione.

6. In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso tramite l'ufficio economato ed il ricavo viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito.

Qualora l'ufficio economato non provvede alla vendita per mancanza di acquirenti, lo stesso provvede alla distruzione del materiale sequestrato, redigendo apposito verbale.

7. Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.

Art. 144

Limitazione alla pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori.

E' consentita nel territorio comunale, la pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili, secondo quanto stabilito dal Codice della Strada con le seguenti limitazioni:

a) la pubblicità effettuata in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 21:00 alle ore 7:30.

b) È parimenti vietata la pubblicità con apparecchi amplificatori e simili, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.

c) L'intensità della voce e dei suoni deve essere in ogni caso attenuata e tale da non arrecare disturbo acustico alle persone.

Art. 145

Impianti destinati a pubbliche affissioni

1 – OGGETTO

Rientrano tra gli impianti pubblici, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinate alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono

gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario, secondo le norme di cui al D.Lvo 15.11.93 n. 507 e del presente Testo Unico.

2 – CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI

a) gli impianti, di norma sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm. 70x100 atte a contenere manifesti, così come definiti dal comma 4 dell'art. 47 del D.P.R. 16.12.92 N. 495 concernenti il regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada;

b) a seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti:

- TABELLE MONOFACCIALI, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituite di una sola faccia, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:

* verticali cm 70x100, 100x140, 140x200

* orizzontali cm 100x70, 140x100, 200x140

- TABELLE BIFACCIALI (STENDARDI), costituite da tabelle del tipo di cui alla lettera a) supportate da strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all'impianto.

La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali della banchina stradale non deve superare l'altezza di cm. 100 – le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali e precisamente:

* tabelle verticali cm. 70x100, 100x140, 140x200

* tabelle orizzontali cm. 100x70, 140x100, 200x140

- IMPIANTI GRANDI FORMATI (POSTERS)

Vi rientrano quegli impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, ovvero su palificazione di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica del manufatto.

La parte tabellare destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm. 600x300 e deve essere delimitata perimetralmente, da cornice non superiore a cm. 15 di altezza.

Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono, all'occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.

3 – QUANTITA' DEGLI IMPIANTI

a) la superficie complessiva degli impianti è quella indicata nel precedente articolo 127 lettera b); essa è interamente posta nella disponibilità del servizio pubblico.

Detta superficie è ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione, con indicazione per ciascuna fascia del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva.

- IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE

Vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Provincie e dalle Regioni o altri Enti pubblici (escluso le affissioni elettorali) per un quantitativo pari al 17,36% della superficie complessiva di cui all'art. 127 lettera b);

- IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA

Vi rientrano in particolare gli impianti, localizzati con criteri zonali, destinati all'affissione di necrologi ed ove del caso regolati con opportuno disciplinare per un quantitativo pari al 12,03% della superficie complessiva di cui all'art. 127 lettera b);

- IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI

Vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e per la parte non affidata a soggetti privati per un quantitativo pari al 70,60% della superficie complessiva di cui all'art. 127 lettera b);

- IMPIANTI DESTINATI A PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

In eccedenza alla superficie complessiva di cui alla lettera a) viene disposta l'attribuzione a privati per l'installazione di impianti pubblicitari per l'affissione diretta una superficie massima pari al 10% della superficie obbligatoria prevista dall'art. 18 comma 3 del D.L.vo 507/93.

- IMPIANTI GIA' INSTALLATI - DIPOSITIVI IN ADEGUAMENTO<

a) Con atto deliberativo, la Giunta Comunale può formalizzare, previa ricognizione e verifica del rispetto delle quantità di cui al precedente articolo 127, comma b) e delle relative ripartizioni di cui al punto 3 del presente articolo, le localizzazioni distribuendole per destinazione d'uso.

Ove del caso disporrà, sentito l'organo tecnico competente, le integrazioni necessarie, ovvero le sostituzioni parziali o totali degli impianti onde adeguarli ai quantitativi e destinazioni previsti dal presente Testo Unico.

Art. 146

Altre disposizioni in materia di impianti affissioni

1. La Giunta comunale, su proposta del settore tributi, potrà disporre variazioni alle distribuzioni percentuali di cui al precedente articolo sulla base di riscontrate esigenze del servizio.

Il piano ha validità triennale a decorrere dalla data di approvazione

E' possibile un anticipato adeguamento del piano nel corso della sua vigenza per esigenze del servizio o per altre cause.

In caso di mancato adeguamento alla scadenza del triennio lo stesso piano si intende prorogato per un ulteriore triennio.

2. L'eventuale concessionario del servizio, nell'ambito delle prescrizioni del presente articolo, può proporre alla Giunta Comunale un adeguamento del piano generale degli impianti per le pubbliche affissioni sulla base delle norme previste dal capitolato d'onori e per motivate esigenze di servizio.

3. La Giunta comunale adotta la proposta di adeguamento del piano generale degli impianti, formulata dal concessionario, con le modifiche ritenute necessarie.

Art. 147

Assegnazione di spazi per affissioni dirette

1. Ai sensi dell'articolo 3, del D.L.vo 507/93 verrà attribuita a soggetti privati, diversi dal Concessionario del pubblico servizio e in forma concessoria, la facoltà di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette.

La superficie complessiva assegnabile a tale scopo è fissata nel 10% della minima superficie prevista dall'art. 18, comma 3, del citato D.L.vo 507.

Detta superficie non è compresa in quella complessivamente destinata al servizio pubblico secondo il disposto cui al precedente articolo 161, talché deve considerarsi eccedente la disponibilità pubblica, e riferita esclusivamente agli impianti di grande formato.

Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme previste per gli impianti pubblicitari e specificate negli artt. 158 e seguenti del presente Testo Unico.

2. Detti spazi, ove del caso, saranno affidati in concessione ai privati mediante la procedura concorsuale della licitazione previa predisposizione di apposito capitolato d'onori che preveda la durata della concessione, l'ammontare del deposito cauzionale, l'obbligo del pagamento della tassa di occupazione spazi ed arre pubbliche se collocati, gli impianti, sul suolo pubblico nonché

tutte le disposizioni cautelative con esplicito richiamo alle procedure concernenti le autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari.

Sono fatti salvi i diritti nascenti da contratti di concessione in atto.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 148

L'addizionale all'IRPEF

Il D. Lgs. n.360 del 28.09.1998 ha istituito l'Addizionale Comunale all'IRPEF. Gli Enti Locali hanno la possibilità di istituire tale tributo comunale mediante deliberazione di Consiglio Comunale. L'aliquota massima è pari allo 0,8%.

L'addizionale comunale all'IRPEF viene trattenuta direttamente dal sostituto d'imposta nei confronti dei redditi da lavoro dipendente, mentre negli altri casi l'imposta deve essere versata in autotassazione in sede di versamento a saldo delle imposte sui redditi.

A decorrere dall'01/01/2008 l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF è stabilita nella misura dello 0,6% (zerovirgolaseipercento).